

## REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) No 1266/2007 <sup>(2)</sup> della Commissione definisce norme relative al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti di alcuni animali in relazione alla febbre catarrale, nelle zone soggette a restrizioni e in provenienza dalle stesse. Esso definisce le condizioni di esenzione dal divieto di uscita applicabile agli spostamenti di animali appartenenti a specie ricettive e ai loro ovuli, embrioni e sperma, di cui alla direttiva 2000/75/CE.
- (2) Nei casi in cui le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabili agli spostamenti di animali delle specie ricettive e ai loro ovuli, embrioni e sperma si riferiscano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, i certificati sanitari di cui alle direttive 64/432/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, 91/68/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, 92/65/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> e alla decisione 93/444/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>, devono includere un riferimento al regolamento (CE) n. 1266/2007. In base all'esperienza acquisita è opportuno aggiungere una dicitura supplementare a tutti i certificati sanitari in modo da rendere più esplicite le condizioni sanitarie in base alle quali gli animali e i loro ovuli, embrioni e sperma sono esenti dal divieto di uscita.
- (3) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applli-

cabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina <sup>(7)</sup>, la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(8)</sup>, la decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina <sup>(9)</sup> e la decisione 93/444/CEE dispongono che i movimenti di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie bovina, ovina e caprina devono essere accompagnati da certificati sanitari.

- (4) In base all'esperienza acquisita, nei casi in cui si applicano deroghe al divieto di uscita per i movimenti di sperma, di ovuli e di embrioni di animali delle specie ricettive provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, i certificati sanitari devono comprendere un riferimento al regolamento (CE) n. 1266/2007. Occorre aggiungere ai certificati sanitari una dicitura supplementare per rendere più esplicite le condizioni sanitarie in base alle quali lo sperma, gli ovuli e gli embrioni sono esentati dal divieto di uscita.
- (5) Gli embrioni ottenuti in vivo e gli ovuli di animali della specie bovina non comportano rischi significativi per quanto riguarda la febbre catarrale. Pertanto ad essi si applicano deroghe al divieto di uscita purché gli animali donatori non presentino i sintomi clinici della febbre catarrale nel giorno del prelievo degli embrioni e degli ovuli.
- (6) Per maggiore chiarezza occorre introdurre nel testo alcune modifiche relativamente agli animali immunizzati per motivi naturali, di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato III, e alle disposizioni relative agli ovuli e agli embrioni.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/729/CE.

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

<sup>(5)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

<sup>(6)</sup> GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63).

<sup>(8)</sup> GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

<sup>(9)</sup> GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 è sostituito dal seguente testo:

## «ALLEGATO

**Condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita [di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]****A. Animali**

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori *Culicoides* durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev'essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7:

1. Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, non prima di sette giorni dalla data del movimento, a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) (\*) («manuale dell'UIE sugli animali terrestri»), con risultati negativi.

Tale test di identificazione dell'agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all'applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, attestano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori in conformità dell'allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

“Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori iniziato il ..... (inserire la data), fin dalla nascita o per almeno 60 giorni e, se del caso (indicare secondo il caso), sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri su campioni prelevati sette giorni prima della spedizione, con risultato negativo, conformemente all'allegato III.A(1) del regolamento (CE) No 1266/2007.”

(\*) [http://www.oie.int/eng/normes/en\\_mcode.htm?e1d10](http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10)

2. Gli animali sono stati protetti, fino al momento della spedizione, dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima della data della spedizione.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

“Animale/i conforme/i all'allegato III.A(2) del regolamento (CE) n. 1266/2007”

3. Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 28 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, effettuato almeno 28 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori, al fine di rilevare anticorpi del ceppo virale della febbre catarrale, con risultati negativi.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Animale/i conforme/i all'allegato III.A(3) del regolamento (CE) n. 1266/2007."

4. Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, oppure sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, effettuato almeno 14 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori, ottenendo risultati negativi.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Animale/i conforme/i all'allegato III.A(4) del regolamento (CE) n. 1266/2007."

5. Gli animali provengono da una mandria vaccinata secondo un programma di vaccinazione adottato dall'autorità competente e sono stati vaccinati contro il o i sierotipi presenti o potenzialmente presenti in un'area geografica d'origine epidemiologicamente rilevante, sono ancora nel periodo d'immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di movimento;
- b) sono stati vaccinati con un vaccino inattivo almeno il numero di giorni prima necessario per l'inizio della protezione immunitaria indicato nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, effettuato almeno 14 giorni dopo l'inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione, ottenendo risultati negativi;
- c) sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivo nel periodo di immunità garantito nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione;
- d) sono stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell'allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di vaccinazione e sono stati vaccinati con un vaccino inattivo almeno il numero di giorni prima necessario per l'inizio della protezione immunitaria definita nelle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Animale/i vaccinato/i contro il/i sierotipo/i ..... (inserire il/i sierotipo/i) della febbre catarrale con ..... (inserire il nome del vaccino) con un vaccino inattivo/modificato vivo (indicare a seconda del caso) in conformità dell'allegato III.A(5) del regolamento (CE) n. 1266/2007."

6. Gli animali non sono mai stati vaccinati contro la febbre catarrale e sono stati sempre tenuti in un'area geografica d'origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente o potenzialmente presente più di un sierotipo e:

- a) sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, ottenendo risultati positivi; il test va effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; ovvero

- b) sono stati sottoposti a un test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale, ottenendo risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento, ottenendo risultati negativi.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Animale/i sottoposto/i a test sierologico secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale ..... ((*indicare il sierotipo*)) in conformità dell'allegato III.A(6) del regolamento (CE) n. 1266/2007."

7. Gli animali non sono mai stati vaccinati contro la febbre catarrale e sono stati sottoposti a un test sierologico specifico e adeguato secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi specifici di tutti i sierotipi virali della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti, ottenendo risultati positivi rispetto a tutti i sierotipi presenti o potenzialmente presenti nell'area geografica d'origine epidemiologicamente rilevante, e

- a) il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato tra i 60 e i 360 giorni prima della data del movimento; ovvero

- b) il test sierologico specifico del sierotipo è effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento, con risultati negativi.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Animale/i sottoposto/i a test sierologico specifico, secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare gli anticorpi dei sierotipi virali della febbre catarrale ..... ((*indicare i sierotipi*)) presenti o potenzialmente presenti, in conformità dell'allegato III.A(7) del regolamento (CE) n. 1266/2007."

## B. Sperma degli animali

Lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;
- b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;
- c) sono stati tenuti durante il periodo stagionalmente libero da vettori in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, definita in conformità dell'allegato V, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale dell'UIE sugli animali terrestri, effettuato non prima di sette giorni dalla data d'inizio della raccolta dello sperma, con risultati negativi.

Tale test di identificazione dell'agente non è tuttavia necessario negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all'applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, comprovano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori, conformemente all'allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

- d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all'ultimo prelievo;
- e) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:
- i) all'inizio e alla fine della raccolta; nonché
  - ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:
    - almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus,
    - almeno ogni 28 giorni, nel caso del test di reazione a catena della polimerasi.

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio (\*) e dalla decisione 95/388/CE della Commissione (\*\*), oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Lo sperma ottenuto da animali donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui al ..... (punto (a), (b), (c), (d) o (e), indicare a seconda dei casi) dell'allegato III.B del regolamento (CE) No 1266/2007".

(\*) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(\*\*) GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

### C. Ovuli ed embrioni di animali

1. Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da bovini devono essere stati ottenuti da animali donatori che non presentano i sintomi clinici della febbre catarrale nel giorno della raccolta.
2. Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prodotti in vitro devono essere stati ottenuti da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;
  - b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;
  - c) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovuli;
  - d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovuli.
3. Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio (\*\*\*) e dalla decisione 95/388/CE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

"Gli embrioni/ovuli ottenuti da donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui al ..... (indicare a seconda dei casi, punto 1(a), punto 2(a), punto 2(b), punto 2(c) o punto 2(d)) dell'allegato III.C(2) del regolamento (CE) No 1266/2007".

Le disposizioni del punto 2(a) dell'allegato B della direttiva 89/556/CEE non si applicano agli ovuli e agli embrioni raccolti da donatori tenuti in allevamenti e che sono oggetto di un divieto veterinario o di misure di quarantena relative alla febbre catarrale.

(\*\*\*) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.»